

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Rep. n.1534

Affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva/progettazione esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) Realizzazione della nuova scuola d'infanzia nel Comune di Vinci CIG 774277433C.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI del mese di DICEMBRE alle ore QUINDICI E MINUTI ZERO presso il Palazzo Comunale, davanti a me Dott. Stefano Salani, Segretario Generale del Comune di Vinci, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sono personalmente comparsi i signori:

- **Ing. Claudia Peruzzi**, nata a Empoli in data 23.04.1968 CF PRZCLD68D63D403K, Responsabile del Settore 3 – Uso e Assetto del territorio – Servizio Lavori Pubblici dell'Amministrazione Comunale, ivi domiciliata per la carica e legittimata a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima (C.F. 82003210489 e P.I. 01916730482) ai sensi dell'art. 107 e 109 del d.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, del decreto sindacale n. 60 del 31.10.2019 e in esecuzione della determinazione del Settore 3 n. 318 del 14/11/2019, documenti tutti conservati agli atti dell'Amministrazione, in nome e nell'interesse esclusivo della quale agisce nel presente contratto, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante";

- **Arch. Castelli Alessandro** nato a Macerata (MC) il 05/07/1954 e residente a Montecassiano (MC) in Via Carducci n. 69, CF CSTLSN54L05E783N in qualità di legale

rappresentante della Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche con sede legale in Macerata (MC),

Contrada Potenza n. 11, Codice fiscale e partita iva 00141310433 di seguito denominato

semplicemente "appaltatore" come da scrittura privata e relativa Appendice "A" ai Patti

Associativi dell'Associazione Professionale "Studio Tecnico Gruppo Marche" , in data

21/12/2017, autenticata dal Notaio Maria Amelia Salvi, in Macerata al repertorio n° 23943 in

data 21 dicembre 2017 , registrata a Macerata il 29/12/2017 al numero 11269 serie 1 T.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono

di ricevere il presente atto ed a tal fine premettono:

- CHE con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 22.05.2018 è stato approvato il progetto di

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della "Nuova scuola d'infanzia in

Vinci Capoluogo", dell'importo complessivo di € 2.409.412,12 (Euro

duemilioniquattrocentonovemilaquattrocentododici/12) e per la quale il Comune di Vinci è

stato inserito nel piano triennale dell'edilizia scolastica della Regione Toscana 2019-2021;

- CHE con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 374 del 27/12/2018 veniva

approvato il progetto relativo al servizio per la progettazione definitiva, esecutiva e

coordinamento della sicurezza per la realizzazione della nuova scuola d'infanzia;

- CHE con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 375 del 27.12.2018 sono state

approvate le modalità di gara per l'affidamento in appalto dell'esecuzione del servizio di cui al

progetto suddetto;

- CHE con determinazione d'indizione n. 1179 del 28/12/2018 la Responsabile della Centrale

Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha

provveduto ad approvare la documentazione di gara per l'affidamento in appalto del servizio

di cui al presente atto;

- CHE con determinazioni n. 300 e 414 rispettivamente dell' 11/03/2019 e del 04/04/2019 la

Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario

dell'Empolese Valdelsa ha indicato gli operatori economici ammessi/non ammessi ed esclusi;

- CHE con determinazione n.429 del 10/04/2019 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha nominato la commissione giudicatrice;

-CHE con la determinazione n. 756 dell'08/08/2019 della Centrale Unica di Committenza è stata disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE con sede in Contrada Potenza n. 11, Macerata Codice fiscale: 00141310433, Partita I.V.A.: 00141310433 ed è stato disposto di sottoporre l'efficacia dell'aggiudicazione della gara alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- CHE con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 318 del 14/11/2019, esecutiva ai sensi di legge è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto del servizio di cui trattasi alla Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche con sede legale in Macerata (MC), in Contrada Potenza n. 11, Codice fiscale e partita iva 00141310433 che ha presentato un ribasso percentuale del 55% (cinquanta cinque per cento) sull'importo a base di gara di euro 157.014,14 (Euro centocinquantasettemilazeroquattordici/14) di cui euro 0,00 (Euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'importo complessivo di euro 70.656,36 (Euro settantamilaseicentocinquantasei/36) oltre I.V.A. nella misura di legge e approvato lo schema di contratto;

- CHE ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, non è stato necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di un contratto di valore complessivo inferiore a €. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00);

- CHE è stato acquisito in data 17/10/2019 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 210/2002, convertito con modificazioni nella L. 266/2002);

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di Realizzazione Nuova scuola dell'infanzia "Stacciaburatta" in Vinci Capoluogo Via XXV Aprile. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di progettazione e lavori per nuova costruzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), che qui si richiama integralmente.

ART. 2 Descrizione del servizio

Il servizio comprende, secondo le normative vigenti e sulla base del capitolato speciale d'appalto:

- progettazione definitiva ed esecutiva architettonica
- progettazione definitiva ed esecutiva strutturale
- progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica
- progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto antincendio
- progettazione definitiva ed esecutiva acustica
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione
- Relazione geologica
- Relazione Sismica e Relazione Geotecnica sulle indagini ai sensi delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 17/01/2018)
- piano di manutenzione dell'opera

La stazione appaltante si riserva di affidare l'incarico di direzione dei lavori direttamente al progettista ai sensi dell'articolo 157 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 nel caso in cui tale prestazione non possa essere svolta dalle professionalità interne.

A tal fine si specifica che:

- il progetto di fattibilità è stato approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 22/05/2018
esecutiva come per legge.

Art. 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a 70.656,36 (Euro settantamilaseicentocinquantasei/36) al netto dell'IVA nella misura di legge ed al netto del ribasso offerto del 55% (cinquanta cinque percento) comprensivo di spese nella misura del 24,54 % (ventiquattro/54 percento), al netto degli oneri previdenziali e fiscali. Per la specifica delle fasi prestazionali, si rimanda all'art. 3 del capitolato prestazionale e quadro economico.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente, nonché tutti i sopralluoghi tecnici necessari in fase di progettazione;

Il servizio si intende comprensivo di tutti gli elaborati specificatamente dettagliati nel calcolo dei corrispettivi. In particolare, fra gli elaborati specialistici si intendono comprese nel servizio quelli specificatamente previsti dal succitato DM 11/10/2017 di verifica del rispetto della conformità ai criteri ambientali minimi.

L'importo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed è comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico e nessun rimborso sarà dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato.

Resta chiarito ed inteso che non si procederà ai pagamenti di uno o più acconti né del saldo, nei casi di verifica e/o validazione negativa dei progetti, di mancata acquisizione dei pareri e/o

nulla osta previsti.

ART. 4 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice e quanto contenuto nel contratto relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

- Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

- Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice;

- Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, alle

stesse condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

- Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del d.lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii.

- Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

- In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

- Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

- I corrispettivi sono determinati ai sensi dell'art. 2 del Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale offerto dall'aggiudicatario.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

ART. 5 Durata del servizio, termini di consegna e penali

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio in oggetto sono i seguenti:

a. Progettazione definitiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi

b. Progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi

2. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

3. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al precedente punto 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo. L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, con particolare riferimento alla perdita dei finanziamenti per l'opera in oggetto.

4. Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto agli eventuali pareri degli Enti Terzi, l'affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi stretti, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la consegna del progetto stesso.

5. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

6. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

7. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

Art. 6. Oneri a carico del committente

Il Committente si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo alle planimetrie dello stato di fatto, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici ed agli eventuali rilievi di qualunque genere, in suo possesso.

Art. 7 Oneri a carico dell'affidatario

1. Il professionista affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale e da tutte le autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione delle fasi progettuali e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Gli elaborati progettuali saranno forniti:

- una copia su supporto elettronico in formato PDF A;

- una copia su supporto elettronico in formato PDF A firmato digitale;

- una copia su supporto elettronico in formato doc per le relazioni;

- una copia su supporto elettronico in formato DXF o DWG per gli elaborati grafici che lo consentono;

- n. 2 copie cartacee di tutti gli elaborati.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

4. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari.

Art. 8 Proprieta' del/degli progetto/elaborati

1. Gli elaborati e quant'altro costituente l'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo.

Art. 9 Modalita' di pagamento

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale come segue:

a. per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del progetto definitivo;

b. per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del progetto esecutivo.

Le fatture, intestate a "Comune di Vinci – Settore 3 Uso e Assetto del Territorio, codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio (CUU) UF8E82", devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Le fatture dovranno contenere il seguente riferimento: codice CIG **774277433C** numero e data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm. e ii., in caso di ottenimento da parte del Responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 10 Sicurezza

La stazione appaltante come sopra rappresentata dichiara che non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008, trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11. Controversie.

1.Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

2.È esclusa la clausola arbitrale.

3.Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

Art. 12 Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare

complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore complessivo dello stesso,

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. Resta

salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata A.R. o

Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo

di due volte;

b. grave inadempimento successivo a due diffide ad adempiere comunicate tramite pec.

c. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del d.lgs. n.50

del 2016 e ss. mm. e ii;

d. inosservanza degli adempimenti previsti dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

e. violazioni in materia di subappalto e di cessione del contratto;

f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica

amministrazione;

g. fallimento del soggetto aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi

all'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto

per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso

l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte

dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'Affidatario nella misura percentuale;

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

1.L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3.L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività.

Art. 14. Adempimenti in materia di antimafia.

1. L'appaltatore, dichiara:

a) di ben conoscere la normativa antimafia e di non trovarsi nelle condizioni previste dalle leggi vigenti che importino l'impossibilità di stipulare contratti di appalto e che né il legale rappresentante, né altri soggetti previsti dalla legge, appartenenti allo studio medesimo, hanno in corso, a proprio carico, procedimenti penali in tal senso;

b) l'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Art. 15 Subappalto.

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

2. L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2006 smi e delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta di non voler subappaltare parte del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 16. Inottemperanza nei confronti degli Enti previdenziali

Ai sensi della Circolare del 13.05.1986, n 880/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici, in caso di inottemperanza agli obblighi verso gli Enti previdenziali, accertata dal Comune, od a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la prestazione è ultimata, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra citati. Il pagamento allo studio professionale delle somme accantonate e della rata a saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione al comune, né ha titolo al risarcimento di danno.

Art. 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 2019/13/6466152 rilasciata dalla Italia Assicurazioni compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. Agenzia di Macerata "XX Settembre" in data 29/10/2019 per l'importo di € 25.436,29

(Euroventicinquemilaquattrocentotrentasei/29) ridotto del 50% (cinquanta per cento) in quanto

lo studio professionale aggiudicatario è in possesso della certificazione di qualità di cui all'art.

93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 smi ISO 9001 n. 225568 rilasciata in data 23/01/2002 in

corso di validità e di un ulteriore 20% (venti per cento) in quanto in possesso della

certificazione ISO 14001 n. EMS-66445/S rilasciata in data 06/02/2017 in corso di validità. La

garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale.

2.La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

3.Qualora la scadenza della polizza preceda l'emissione del certificato di regolare esecuzione

l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza

fidejussoria debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella

attuale.

Art. 18 Responsabilità verso i terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, il professionista aggiudicatario è

tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale polizza di responsabilità civile

professionale per rischi di progettazione con decorrenza dalla data di stipula del contratto di

servizi e fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera da realizzare. La

polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'Amministrazione

dovesse sopportare.

2.L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile

professionale per rischi di progettazione di cui al comma 1, avente validità, sino alla data di

emissione del collaudo, con polizza n. PI-25165518K2 stipulata in data 31/12/2018 con la

Arch Insurance(Europe) per mezzo della società mandataria DUAL Italia S.p.A. per una

somma assicurata per ogni richiesta di risarcimento pari a € 2.500.000,00 (euro

duemilionicinquecentomila/00);

3. Qualora la scadenza delle polizze di cui al presente articolo preceda l'emissione del certificato di collaudo dell'opera, l'appaltatore è fin d'ora obbligato a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale.

4. Eventuali franchigie indicate nelle polizze di cui all'art. 17 e di cui al presente articolo non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è pertanto consapevole ed edotto che l'eventuale differenza è a esclusivo carico proprio.

Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato prestazionale e quadro economico che viene materialmente allegato al presente contratto al numero 1.

Art. 20 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i per le parti rimaste in vigore in via transitoria., il DM 145/2000 e ss.mm. e ii. per le norme non abrogate, la legge regionale n. 38/2007 e ss.mm. e ii, il DM 49/2018 e ss.mm. e ii.

Art. 21 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm. e ii e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm. e ii, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art.22 Tracciabilità flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 del legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art. 3 – 1° comma della legge n. 136/2010 e s.m.i e/o art. 7 – 1° comma del D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in L. 217/2010.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

- In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva agli atti di affidamento, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

- In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dalla società

incaricata a riscuotere.

Art. 23. Trattamento dati personali

Nell'espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. e ii. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, la Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche nella persona dell'arch. Alessandro Castelli.

Il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento".

Art. 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

3. L'IVA e il contributo previdenziale, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005 s.m.i., è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. diciannove pagine a video, escluse le firme e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con

me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera s),
art. 21, c. 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Io sottoscritto segretario comunale attesto
che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'art. 1, comma 1, lettera f)
del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Segnatamente la firma digitale del sottoscritto Segretario
Comunale rogante è dotata di certificato di vigenza valido fino all' 11/08/2023 e rilasciato da
ARUBA PEC S.P.A.; la firma digitale dell'Ing. Claudia Peruzzi è dotata di certificato di vigenza
valido fino al 01/09/2023 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A.; la firma digitale del Sig.
Alessandro Castelli è dotata di certificato di vigenza valido fino al 06/12/2021 e rilasciato da
ARUBA PEC SPA. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo
20 del D.lgs. n. 82/2005 smi. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura
dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del DM
22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI).

Per la Ditta: firmato digitalmente Arch. Alessandro Castelli

Per il Comune di Vinci: firmato digitalmente Ing. Claudia Peruzzi

Segretario Comunale rogante: firmato digitalmente Dr. Stefano Salani

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO

ART. 4 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

ART. 8 – PROPRIETA' DEGLI PROGETTO/ELABORATI

ART. 9 – SUBAPPALTO

ART. 10 – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 11 – SICUREZZA

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

ART. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 14 – GARANZIE

ART. 15 - FORMA DEL CONTRATTO

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 17 – RISOLUZIONE

ART. 18 – NORME DI RINVIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il servizio ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di Realizzazione Nuova scuola dell'infanzia "Stacciaburatta".

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di progettazione e lavori per nuova costruzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), che qui si richiama integralmente.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende, secondo le normative vigenti e sulla base del presente capitolato speciale d'appalto:

- progettazione definitiva ed esecutiva architettonica
- progettazione definitiva ed esecutiva strutturale
- progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica
- progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto antincendio
- progettazione definitiva ed esecutiva acustica
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione
- Relazione geologica
- Relazione Sismica e Relazione Geotecnica sulle indagini ai sensi delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 17/01/2018)
- piano di manutenzione dell'opera

La stazione appaltante si riserva di affidare l'incarico di direzione dei lavori direttamente al progettista ai sensi dell'articolo 157 comma 1 del codice nel caso in cui tale prestazione non possa essere svolta dalle professionalità interne.

A tal fine si specifica che:

- il progetto di fattibilità è stato approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 22/05/2018
- il progetto è caratterizzato dalle seguenti categorie di opere:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a	0,95	837.255,00

		25 classi		
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	30.000,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	190.000,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	190.000,00
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	488.000,00

ART - 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'ammontare presunto del corrispettivo per il servizio è pari a Euro 148.588,22, comprensivo di spese nella misura del 24,54 %, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, così suddivisi:

FASI PRESTAZIONALI

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	76.489,43
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	73.915,72
c.I) RELAZIONE GEOLOGICA	6.608,99
Totale prestazioni	157.014,14

Allegato alla presente il prospetto di calcolo dei corrispettivi.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente, nonché tutti i sopralluoghi tecnici necessari in fase di progettazione.

Il servizio si intende comprensivo di tutti gli elaborati specificatamente dettagliati nel calcolo dei corrispettivi. In particolare, fra gli elaborati specialistici si intendono comprese nel servizio quelli specificatamente previsti dal succitato DM 11/10/2017 di verifica del rispetto della conformità ai criteri ambientali minimi.

L'importo, da determinarsi applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo come sopra determinato, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed è comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico e nessun rimborso sarà dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato.

Resta chiarito ed inteso che non si procederà ai pagamenti di uno o più acconti né del saldo, nei casi di verifica e/o validazione negativa dei progetti, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla osta previsti.

ART. 4 --EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice e quanto contenuto nel contratto relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell'importo contrattuale

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.

Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio in oggetto sono i seguenti:

a. Progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi

b. Progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi

2. Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato al successivo art. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

3. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento.

4. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al precedente punto 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10% (dieci) del corrispettivo. L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, con particolare riferimento alla perdita dei finanziamenti per l'opera in oggetto.

5. Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto agli eventuali pareri degli Enti Terzi, l'affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi stretti, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la consegna del progetto stesso.

6. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

7. E' facoltà del soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

8. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo alle planimetrie dello stato di fatto, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici ed agli eventuali rilievi di qualunque genere in suo possesso.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Il concorrente affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale e da tutte le autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione delle fasi progettuali e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Gli elaborati progettuali saranno forniti:

- una copia su supporto elettronico in formato PDF A
- una copia su supporto elettronico in formato PDF A firmato digitale
- una copia su supporto elettronico in formato doc per le relazioni
- una copia su supporto elettronico in formato DXF o DWG per gli elaborati grafici che lo consentono
- n. 2 copie cartacee di tutti gli elaborati

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

4. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari.

ART. 8 – PROPRIETA' DEL/DEGLI PROGETTO/ELABORATI

1. Gli elaborati e quant'altro costituente l'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa sollevare eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 10 – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Finanziamento: Fondi comunali

2. Pagamento corrispettivo - la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale come segue:

- a. per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del progetto definitivo;
- b. per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del progetto esecutivo.

ART. 11 – SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008, trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 del legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art. 3 – 1° comma della legge n. 136/2010 e s.m.i e/o art. 7 – 1° comma del D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in L. 217/2010.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

- In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva agli atti di affidamento, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
- In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dalla società incaricata a riscuotere.

ART. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale polizza di responsabilità civile professionale per rischi di progettazione con decorrenza dalla data di stipula del contratto di servizi e fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera da realizzare. La polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, resi necessarie in corso di esecuzione lavori.

La garanzia deve essere prestata alle condizioni e prescrizioni degli schemi tipo definiti dai decreti ministeriali e norme in vigore al momento del rilascio.

Qualora la polizza di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione Comunale

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a € 500.000,00.

La mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della polizza assicurativa esonera l'Amministrazione comunale dal pagamento dell'importo del servizio.

ART. 14 – GARANZIE

L'appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina, agli effetti dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio previsto in oggetto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 comma 5, del del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico. Le spese di stipula sono a carico dell'affidatario.

Sono allegati come parte integrante del contratto e perciò sono documenti ai quali l'affidatario dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio:

- Il presente Capitolato Speciale Prestazionale
- La relazione metodologica oggetto di offerta tecnica

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente Capitolato, saranno definite a norma di legge. Il foro competente è quello di Firenze.

ART. 17 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo di due volte;
- b. grave inadempimento successivo a due diffide ad adempiere comunicate tramite pec.
- c. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del d.lgs. n.50 del 2016;
- d. applicazione di penali per un importo superiore al 10%;
- e. inosservanza degli adempimenti previsti dal presente CSA.
- f. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- g. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- h. fallimento del soggetto aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'Affidatario nella misura percentuale;

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia, nonché il bando di gara.

QUADRO ECONOMICO

-		Importo
Progettazione definitiva		76.489,43 €
Progettazione esecutiva		73.915,72 €
relazione geologica		6.608,99 €
Importo del servizio	A	157.014,14 €
<i>Somme a disposizione per</i>		
Incentivo progettazione (pari a 2%)		3.140,28 €
Cassa di previdenza 4%		6.280,57 €
IVA 22%		34.543,11 €
Totale somme a disposizione	B	43.963,96 €
Sommano	A+B	200.978,10 €
Arrotondamento		21,90 €

OPZIONI

Eventuali servizi analoghi ai sensi dell'articolo 157, comma 1 del codice

-		Importo
Direzione lavori		69.555,37 €
coordinamento in fase di esecuzione		43.416,00 €
Totale servizio	A	112.971,37 €
<i>Somme a disposizione per</i>		
Incentivo progettazione (pari a 2%)		2.259,43 €
Cassa di previdenza 4%		4.518,85 €
IVA 22%		24.853,70 €
Totale somme a disposizione	B	31.631,98 €
Sommano	A+B	144.603,35 €
Arrotondamento		0,00 €

Il valore stimato dell'appalto è pari a € 280.784,93 (servizi, oltre oneri previdenziali e assistenziali, come previsto al punto 4.2 del bando tipo n 3) .

